



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 625 del 07/08/2026

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 BIS) D.LGS. 165/2001 PER MEDICO PSICHIATRA DA ASSEGNARE AL "PROGETTO 221 - SALUS - PIANO DI SALUTE E ACCOGLIENZA TRAMITE IL LAVORO UNITO DEI SERVIZI CUP J69I23002560007 FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONI (FAMI 2021-2027) ANNUALITA' 2024-2027 OBIETTIVO SPECIFICO 1 ASILO - MISURA DI ATTUAZIONE 1.B) - AMBITO DI APPLICAZIONE 1.D) - INTERVENTO E) "PIANI REGIONALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA'" (COD. 15/2026): CONFERIMENTO INCARICO

PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con D.G.R. n° 23-653/2024/XXII del 24.12.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE EX ART. 7, COMMA 6 BIS) D.LGS. 165/2001 PER MEDICO PSICHIATRA DA ASSEGNARE AL "PROGETTO 221 – SALUS – PIANO DI SALUTE E ACCOGLIENZA TRAMITE IL LAVORO UNITO DEI SERVIZI CUP J69I23002560007 FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONI (FAMI 2021-2027) ANNUALITA' 2024-2027 OBIETTIVO SPECIFICO 1 ASILO - MISURA DI ATTUAZIONE 1.B) – AMBITO DI APPLICAZIONE 1.D) – INTERVENTO E) "PIANI REGIONALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITA'" (COD. 15/2026): CONFERIMENTO INCARICO

Il Direttore supplente della S.C. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria:

PREMESSO

che con provvedimento n. 334 del 22/04/2026 è stato emesso avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, per medico psichiatra, con competenze in etnopsichiatria, da assegnare alla s.c. Psichiatria Area sud, per massimo n. 20 ore mensili, per un periodo fino al prossimo 30.09.2027, nell'ambito del "Progetto 221 – SALUS – Piano di Salute e Accoglienza tramite il Lavoro Unito dei Servizi CUP J69I23002560007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2021-2027) – Annualità 2024-2027 Obiettivo Specifico 1 Asilo – Misura di attuazione 1.)b – Ambito di applicazione 1.d) – Intervento e) "Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità";

PRESO ATTO

che con provvedimento n. 500 del 18.06.2026 è stato ammesso alla selezione l'unico istante ad aver inoltrato domanda: candidato ID5593862;

PRESO ATTO

che il bando di selezione comparativa prevede che *qualora sia ammissibile un unico candidato o un numero di candidati uguale o inferiore al numero dei rapporti che l'Amministrazione intenda attivare, non si espleterà alcuna procedura comparativa;*

della nota del 03/07/2026 con la quale il Direttore della s.c. Psichiatria Area Sud comunica l'idoneità del candidato sopraindicata all'effettuazione delle attività richieste;

RITENUTO

quindi opportuno procedere al conferimento dell'incarico libero professionale in questione di medico psichiatra con competenze in etnopsichiatria da assegnare alla s.c. Psichiatria Area Sud del "Progetto 221 – SALUS – Piano di Salute e Accoglienza tramite il Lavoro Unito dei Servizi CUP J69I23002560007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2021-2027) – Annualità 2024-2027 Obiettivo Specifico 1 Asilo – Misura di attuazione 1.)b – Ambito di applicazione 1.d) – Intervento e) "Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità" per un periodo fino al prossimo 30.09.2027, un impegno orario di massime n. 20 ore mensili retribuite €. 80,00/h, all'unico istante ammesso alla selezione d.ssa Visintin Alice nata il 31/03/1977;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione (funzioni di medico psichiatra esperto in etnopsichiatria) corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea (nelle more dell'esecuzione del progetto) ed altamente qualificata (medico psichiatra esperto in etnopsichiatria);
- il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:
 - la volontà delle Parti, è chiara e in equivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
 - non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del

Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente; - il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarico di collaborazione di tipo libero professionale, per medico psichiatra, con competenze in etnopsichiatria, da assegnare alla s.c. Psichiatria Area sud, per massimo n. 20 ore mensili, per un periodo fino al prossimo 30.09.2027, nell'ambito del "Progetto 221 – SALUS – Piano di Salute e Accoglienza tramite il Lavoro Unito dei Servizi CUP J69I23002560007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2021-2027) – Annualità 2024-2027 Obiettivo Specifico 1 Asilo – Misura di attuazione 1.)b – Ambito di applicazione 1.d) – Intervento e) "Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità", indetta con provvedimento n.334/2026:

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;
- di costituire con l'unico istante alla selezione d.ssa Visintin Alice nata il 31/03/1977 rapporto di lavoro autonomo consistente nell'acquisizione di prestazioni libero professionali di medico psichiatra con competenze in etnopsichiatria, da assegnare alla s.c. Psichiatria Area Sud per un periodo fino al prossimo 30/09/2027 e con un impegno orario di massimo n. 20 ore mensili;
- di dare atto inoltre che l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi;
- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinato dal contratto allegato è "qualificato" quale incarico libero-professionale, con prestazione da rendersi all'interno dell'organizzazione aziendale del Committente;
- di dare atto che l'incarico qui conferito non comporta al momento copertura di posto in organico;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. Psichiatria Area Sud, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento quantificata in €. 8.000/00 per l'anno 2026, finanziata attraverso il fondo a destinazione vincolata "FAMI_SALUS" trova copertura nel budget assegnato alla struttura per l'anno 2026, conto C250494B commessa n. 2026/847;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraestesa proposta istruttoria;
con il concorso del parere del Direttore Amministrativo stante l'assenza del Direttore Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine
allegato 1 – schema di contratto individuale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. del

A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore supplente della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane d.ssa Lucia Pomella, nata a Novara (NO) il 01/12/1973, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 448 del 30.06.2025, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.

B) **Dott.** _____, residente in _____ (CF _____) P.IVA.: _____], domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: **“Prestatore”**], **Medico Psichiatra**.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni espone nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un ***contratto di lavoro autonomo*** concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel ***contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.***

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali da svolgersi presso **la s.c. Psichiatria Area Sud.**

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3 e 7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico psichiatra, **esperto in etnopsichiatria, consistenti in supervisione agli operatori delle strutture e all'èquipe multidisciplinare e attività di formazione del personale interno ed esterno all'ASL, con un impegno orario di massimo nr. 20 (venti) ore mensili.**

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa***; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “*gestire*” tale coordinamento, **il Direttore della s.c. Psichiatria**

che ha assunto e svolgerà l'incarico di "*referente operativo*" dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratt **decorre dal _____ sino al 30/09/2027.**

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di €.* **80,00 orari (trentaquattro/00).**

Tale compenso si intende remunerativo: ***sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.***

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del **Direttore della s.c. Psichiatria Area Sud** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “*Referente operativo*” individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore dovrà essere coperto da un'adeguata **polizza assicurativa per colpa grave** ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al **secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131** e, pertanto, **è soggetto a registrazione in caso d'uso** [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)] e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE SUPPLENTE
S.C. SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
d.ssa Lucia Pomella

IL PRESTATORE
Dott. _____